

Sufficienza regolativa della legge e ruolo delle organizzazioni professionali: soluzioni per il migliore funzionamento della filiera agroalimentare

Stefano Masini

1. – Tra pubblico e privato una terza dimensione nella disciplina delle pratiche commerciali sleali

Il contratto e la libertà contrattuale sono al centro della disciplina in materia di pratiche commerciali sleali: le parti hanno titolo prevalente di stabilire le condizioni della fornitura di prodotti agricoli e alimentari salvo che il controllo del *programma* non metta in mostra la scelta di selezionare una condotta corrispondente alla collezione tipizzata di abusi, al riscontro dei quali, il contenuto del contratto debba essere riscritto *daccapo*.

Non si rinuncia al postulato, indiscutibile nelle relazioni privatistiche, di ricercare un originale confronto, ma i confini entro cui si manifesta sono volutamente tracciati, perché la costituzione del rapporto di scambio; le modalità della prestazione; la durata; il prezzo, sono sottoposti ad una stringente valutazione in ordine al contrasto dei precitati abusi.

L'attenzione che le istituzioni europee hanno riposto nella disciplina delle filiere agroalimentari conferma l'esigenza di apprestare una serie di strumenti di regolazione del processo competitivo e la valenza (im)positiva delle liste fornite dalle pratiche commerciali sleali è decifrabile nel disegno di ristrutturazione della catena del valore, che coin-

volge la fornitura costruita con una matrice essenzialmente privatistica¹.

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 in materia di *pratiche commerciali sleali* non ha, peraltro, escluso di fare spazio anche ad una tecnica regolativa dell'autonomia che, estranea ai contenuti della direttiva, rimette alle organizzazioni professionali, in una combinazione di flessibilità coerente con la speculare vocazione ad appoggiarsi al proprio peso negoziale, la ricerca di standard di tutela avanzati.

Una *terza dimensione* che si affranca tanto dall'exasperazione di scelte individuali e contingenti quanto dalla rigidità della ricostruzione in chiave pubblicitica del contratto, che potremmo denominare – con tutte le cautele – *post-corporativo*, riesumando la critica, a suo tempo rivolta alla classificazione formulata da Widar Cesarini Sforza relativa alla consistenza degli interessi collettivi come piano intermedio tra gli interessi pubblici e quelli privati: «Gli interessi collettivi non sono altro che interessi individuali e, quindi, privati, con un maggior grado di socialità senza essere con ciò assunti ad interessi propri dello Stato e, quindi pubblici, e come tali sono considerati dal diritto»².

Perché, fuori dalla degenerazione burocratica del vecchio ordinamento (corporativo), continua a giocare un ruolo rilevante, nel complessivo impianto teorico del contratto asimmetrico d'impresa (così detto terzo contratto)³ il coagulo di interessi da stabilizzare in una cornice non riconducibile all'equilibrio statico della legge, a fronte del rischio di trascurare rilevanti problemi pratici di cui possa direttamente farsi carico l'intervento sindacale.

Soluzioni contrattuali e non legali che, se non devitalizzano le tutele ottenute dalla speciale

(¹) In argomento, sia consentito il rinvio al mio «Pubblico» e «privato» nei contratti di cessione di prodotti agricoli, in *Riv. dir. agr.*, 2020, I, 357.

(²) Sono parole di R. Balzarini, *Diritto corporativo e Codice civile*, in *Il diritto del lavoro*, Roma, 1942, 12, nella polemica con W. Cesarini Sforza, *Il corporativismo come esperienza giuridica*, Milano, 1942. V. anche F. Santoro Passarelli, voce *Autonomia collettiva*, in *Enc. dir.*, vol. IV, Milano, 1959, 369.

(³) Il rinvio è a F. Di Marzio, voce *Contratto e impresa*, in *Enc. dir. – I tematici. Contratto*, Milano, 2021, 343.

disciplina protettiva a favore della parte debole – e su cui non è dato transigere – restano in grado di assumere l'originalità del contesto economico e di fornire strumenti differentemente articolati che vanno oltre il singolo rapporto.

Non a servizio dell'individualismo e della unilateralità di potere, ma esito dell'autocomposizione ad un livello superiore, dove il conflitto di interessi viene affrontato ad armi pari, facendo prevalere la propensione a perseguire risultati non precostituiti rigidamente, se bene selezionati attraverso le maglie del controllo sindacale.

Le pratiche elencate dal decreto disegnano, dunque, i confini normativi alla libertà di definire forma e sostanza della coesione e, fuori da quelle liste, supplisce alla necessità di rivisitare e adattare la posizione contrattuale delle parti alla realtà socio-economica lo spostamento di attenzione verso l'autonomia collettiva. Anche se non sembra contestabile la non omogeneità degli strumenti selezionati, tenuto conto che l'accordo previsto dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. citato, esclude i requisiti della rappresentatività richiesti ai fini della stipulazione di contratti e accordi ai sensi dei successivi commi 4 e 5; mentre la stessa definizione di accordo quadro, proposta dall'art. 2, comma 1, lett. a), enumera in successione fattispecie distinte, lasciando una certa incomprendibile dei relativi assetti, salvo il richiamo al contratto quadro di cui all'art. 1, comma 1, lett. f), del d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102 *Regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38*⁴.

2.– *Compiti delle organizzazioni professionali: dagli accordi in deroga agli accordi di quadro*

Il decreto legislativo, nel riconoscere questo spazio

ad organizzazioni ramificate su scala geografica e, comunque, legittimate in termini di rappresentanza istituzionale, configura un duplice modello di intervento al fine di sottrarre il fornitore alle inefficienze (*recte*: ingiustizie) delle relazioni di filiera.

Anzi tutto, viene introdotta quella tecnica, che ha incontrato *fortuna* nella materia dei contratti agrari, con la previsione dell'assistenza sindacale in deroga alla serie di norme imperative (durata, canone, miglioramenti), filtrando alla luce delle trasformazioni economiche e sociali intervenute nel tempo le ragioni del conflitto tra proprietà e impresa⁵.

Credo che a distanza di anni gli studi indugino, ancora, su un bilancio approssimativo di un'esperienza che presenta vuoti da colmare e segnali più convincenti di rimozione di contrasti all'apparenza insanabili. Si può, infatti, affermare – senza alcuna smentita – che l'assistenza in deroga abbia finito per assumere un peso completamente non prevedibile rispetto a quello per cui era stato pensato il relativo impiego al momento dell'approvazione della legge di riforma⁶.

Dal lato dell'indagine che si segue, non c'è dubbio che lo stesso ritaglio a favore delle organizzazioni sindacali di una funzione di assistenza risulti meno ampia e sostanziale, limitando la derogabilità dei contenuti del contratto di cessione alla (sola) durata, altrimenti, stabilita in dodici mesi. Anche se un dubbio, comunque, rimane con riguardo al ruolo più avvertito che le stesse formazioni sociali sono chiamate a svolgere nella composizione delle relazioni di filiera ove si metta in conto che, quella della durata, sia una regola fissata a livello europeo, così da interrogare sulla legittimità dello stesso intervento previsto all'art. 3, comma 4 del d.lgs. citato.

In termini complementari, di fronte all'accrescersi della diversità dei mercati di sbocco dei prodotti

⁽⁴⁾ In generale, v. A. Jannarelli, *Le relazioni contrattuali nella filiera agroalimentare*, in *Profili giuridici del sistema agroalimentare tra ascesa e crisi della globalizzazione*, Bari, 2011, 161.

⁽⁵⁾ In dottrina, si rinvia anche per la rassegna bibliografica a L. Russo, *La disciplina dell'affitto*, in *Trattato di diritto agrario* diretto da L. Costato, A. Germanò e E. Rook Basile, vol. I, *Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti*, Milano, 2011, 103.

⁽⁶⁾ Cfr. E. Romagnoli, *Introduzione* a E. Romagnoli e A. Germanò, *Affitto di fondi rustici – Affitto a coltivatore diretto*, in *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, a cura di F. Galgano, Libro IV, *Delle obbligazioni*, Art. 1628-1654, Bologna, 1990, 96.

agricoli e alimentari necessitanti di una disciplina differenziata dell'offerta commerciale, si introduce, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del d.lgs. citato, l'operatività di veri e propri accordi di settore, in grado di approntare strumenti seriali per la tutela concreta della posizione di ogni singolo aderente.

Tali accordi quadro non possono ovviamente incidere sulla sfera immutabile dell'elenco delle pratiche commerciali dichiarate sleali, se bene ad essi compete una non ridotta ingerenza sulle condizioni di compravendita: le caratteristiche dei prodotti; il listino prezzi; le prestazioni di servizi e le eventuali rideterminazioni.

Quello del prezzo resta, con maggiore evidenza, l'elemento più incisivo per ricavarne il rilievo della partecipazione della stessa formazione sociale in un ruolo che non possa, certo, presentarsi allocativamente neutrale. Occorre, tuttavia, domandarsi se l'equilibrio di un prezzo raggiunto attraverso una trattativa sindacale possa presentarsi come un *punto di fuga* dalla soluzione di bilanciamento perseguita, secondo l'art. 5, comma 1 del d.lgs. citato, con il divieto esplicito di vendere a prezzi inferiori ai costi medi di produzione.

In sostanza, rientra nella disponibilità della trattativa sindacale l'indicazione di un prezzo con uno scostamento, più o meno evidente, dai valori elaborati se non più con l'ausilio dei calcoli dell'Istituto dei servizi per il mercato agroalimentare attraverso una relazione tecnico-economica da allegarsi, su base territoriale e per categoria, al singolo accordo?

Un tema rispetto a cui la difficoltà di rispondere è temperata da una dose eccessiva di scrupolo, atteso che il quadro delle relazioni tra gli operatori delle filiere agro-alimentari risulta ancor più articolato rispetto all'introduzione di adeguamenti specifici delle condizioni di fornitura. Infatti, a livello individuale e, dunque, fuori da una consapevole cornice che vada oltre quella dimensione in base all'art. 4, comma 4 del d.lgs. citato, è possibile sottrarsi al controllo di fondamentali profili contrattuali come risulta dall'esplicita eccezione

alle altre pratiche commerciali (sleali).

Si vuol dire che, nei punti in cui più evidente si presenta, nelle relazioni tra fornitore ed acquirente, l'esigenza di una verifica supplementare dei contenuti inseriti nel contratto o in una successiva pattuizione, in base al riconoscimento dell'esistenza di uno squilibrio – dalla restituzione di prodotti rimasti invenduti senza corrispondere alcun pagamento alla richiesta di un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino o al costo degli sconti sui prodotti venduti come parte di una promozione ovvero ai costi della pubblicità, del marketing e del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita – viene considerato del tutto eventuale l'ingresso delle organizzazioni professionali in grado di interferire con la sistemazione declinata nel contratto di cessione, a livello degli operatori.

3.– Effettività della supplenza sindacale e confini alla libertà del contratto

Per quanto limiti e controlli lungo le fasi che seguono la filiera restino nella disponibilità dell'autorità deputata alla vigilanza amministrativa e l'arricchimento dell'elenco delle pratiche vietate confermi come sia largamente sufficiente la prospettiva di un intervento pubblico di regolazione del confronto negoziale, l'osservazione della dinamica collettiva dell'autonomia non può posizionarsi ai margini del commento del decreto.

Solo guardando alla prassi, superando improduttive elaborazioni teoriche, si potrà, in realtà, declinare la portata di un ufficio di *supplenza sindacale* nella regolazione dei rapporti delle imprese di fornitura che, per una serie di fattori di debolezza, soffrono strutturalmente di un deficit di forza contrattuale con un'impresa con superiore forza di mercato.

La libertà di autodisciplina delle formazioni sociali – come, peraltro, si è già annotato – non riguarda ogni elemento del rapporto di fornitura, risultando vietate tutte le pratiche enumerate⁷. Ma si sovrapp-

(⁷) Il rinvio è a F. Pergolesi, *Gli accordi economici collettivi in agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 1943, I, 291.

pone alla funzione – a suo tempo messa in luce sia pure con limitato riguardo alle associazioni di produttori – di «pianificare la produzione e programmare la trasformazione e la collaborazione sul mercato, in modo da adeguare l’offerta, in qualità e quantità, alla domanda interna ed esterna» non che di «provvedere l’industria di ciò che è smerciabile convenientemente, di ciò che le serve, di ciò che essa è in grado di lavorare vantaggiosamente»⁸.

L’esito del divenire è stretto, così, dentro una oggettiva (ma alternativa) intelaiatura: energicamente capace di una riconduzione di interventi frammentati entro una precisa sistematica ovvero disposto ad accettare la sostituzione di soluzioni autonome che si impongono a quell’ordine?

L’assunzione della riflessione non può nascondere, pertanto, il recupero del ruolo (quello delle formazioni sociali) fortemente intrecciato con le dinamiche di filiera, pronto ad impostare una strategia per regolare tensioni e conflitti con soluzioni flessibili: estranee alle norme positive e, invece, rivolte ad assicurare coerenza con l’assetto reale, i motivi e gli elementi costitutivi della relazione.

Non si tratta certo di assecondare una visione dirigistica dell’economia né di far prevalere i limiti opponibili al riconoscimento dell’iniziativa privata, ma del tentativo – per certi versi intermedio – di accreditare la rilevanza della dimensione sindacale a favore della effettiva opportunità di accesso ad un contratto *giusto* senza esasperare la portata e le conseguenze di ciascuna visione⁹.

Ne aveva già parlato, del resto, Ferdinando Albisinni, evidenziando il presupposto dell’inadeguatezza dell’approccio tradizionale fondato sulla *privity of contract*: «il ricorso a forme di autonomia collettiva sembra così ripercorrere sentieri già tracciati nelle esperienze del mercato del lavoro, e recuperare come bene collettivo l’oggetto stesso della contrattazione e la garanzia di leale ed

equilibrata partecipazione al mercato»¹⁰.

L’investitura delle formazioni sociali corrisponde ad una *terza via*, che coesiste, in un certo senso, a fianco del rafforzamento dell’eguaglianza sostanziale delle parti da realizzare attraverso la trama ordinante della legge ovvero per via della rappresentazione di soluzioni individuali che trovano la propria fonte nell’autonomia privata.

La configurazione di vari tipi di regole muove da un medesimo punto di partenza: la debolezza del fornitore che non dipende dalla riconoscibilità formale della posizione nella filiera, ma dal suo essere effettiva. E alla capacità dell’organizzazione sindacale di recuperare il necessario equilibrio e tener conto dei vari interessi in gioco si unisce la soddisfazione di un bisogno di flessibilità del regolamento negoziale che non può essere assolto né da norme troppo rigide né troppo aperte a particolari scopi.

Un’ulteriore precisazione va, poi, aggiunta, a proposito della partecipazione sindacale al procedimento di formazione dell’accordo, dato che, rispetto al mandato ricevuto dalla parte interessata, la pretesa di misurarsi con la realtà e di calibrare precise clausole adattate all’assetto, mobile e complesso, della filiera non cede alla prevalenza di interessi privatistici e alla subalternità di livelli di aggregazione con competenze che abdicano ad una responsabilità di categoria.

Il compito delle organizzazioni sindacali non si limita, dunque, a compensare le asimmetrie che caratterizzano il rapporto con il singolo fornitore, diversamente dall’assistenza prestata in sede di deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari che, se esclude la pura e semplice presenza dei propri rappresentanti e tanto più la sottoscrizione contestuale o successiva del contratto, si limita a prevedere un’attività effettiva di consulenza o di indirizzo¹¹, ma matura nella direzione di un più soddisfacente impegno a strutturare un

⁽⁸⁾ Così A. Carrozza, *La tipizzazione dei contratti «agro-industriali»*, in *Riv. dir. civ.*, 1981, 570.

⁽⁹⁾ Sul tema v., in generale, V. Calderai, voce *Giustizia contrattuale*, in *Enc. dir., Annali*, VII, Milano, 2014, 447.

⁽¹⁰⁾ Si legga l’A., *La nuova OCM ed i contratti agroalimentari*, in *I contratti del mercato agroalimentare*, a cura di F. Albisinni, M. Giuffrida, R. Saija e A. Tommasini, Napoli, 2013, 90.

⁽¹¹⁾ Cfr., ancora da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI (18 maggio 2021) 5 novembre 2021, n. 32016, in www.dejure.it.

modello di contratto ricomponibile secondo logiche unitarie di vera e propria *co-produzione*.

Resta, invece, aperto il tema della efficacia *erga omnes* degli accordi quadro, che potrebbe porsi a fronte dell'esplicita riserva contenuta nell'art. 3, comma 6 del d.lgs. citato, di indicare i nominativi degli associati che hanno conferito il mandato solo quando siano parte le centrali di acquisto, così da consentire l'estensione dei contenuti obbligatori del contratto di cessione se ad interloquire siano le organizzazioni professionali con imprese a valle, impegnate nella trasformazione o nella distribuzione, aventi una diversa natura. In mancanza di una precisa opzione del legislatore, analoga a quella disposta dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 102 del 2005¹² sembra, tuttavia, difficilmente proponibile una interpretazione destinata a forzare la struttura contrattuale con un automatismo non voluto senza, comunque, incidere sul ruolo centrale che le stesse organizzazioni professionali svolgono nel governo delle filiere agroalimentari.

4.- Pluralismo sindacale e regolazione delle filiere agro-alimentari

Su un punto merita, comunque, ritornare, richiamando il tema della eventuale concorrenza *al ribasso* tra le organizzazioni professionali sollevato a proposito del servizio di assistenza da erogare ai sensi della già ricordata disciplina sui contratti agrari.

Al fine di legittimare la coesistenza della pluralità degli *sportelli* in grado di provvedere all'assisten-

za, evitando l'esito di soluzioni inidonee a rappresentare l'interesse della categoria nel bilanciamento con l'interesse di cui sia portatore il singolo, la migliore dottrina aveva proposto di sottrarre tale servizio a singoli soggetti per attribuirlo ad un vero e proprio cartello che raccolga la convergente rappresentazione di tutte le formazioni sociali. Non è dato indugiare sul dibattito che ne è seguito, partendo dal contestato presupposto che l'assistenza non sia riconducibile ad una espressione fisiologica dell'autonomia collettiva, ma ad un *potere normativo delegato*¹³ attribuito soltanto ad alcune formazioni (maggiormente rappresentative) selezionate dal legislatore.

Con riguardo alle pratiche commerciali sleali è da ritenere che il riferimento alla contrattazione svolta dalle organizzazioni professionali risponda ad una logica diversa dalla revisione dei *capisaldi* della dialettica tra proprietà e impresa, mettendo a rischio stabilità occupazionale ed equità retributiva¹⁴. Sì che il problema non sembra quello di trovarsi di fronte a «piccoli legislatori chiamati in via di contrattazione a produrre regole capaci di derogare quelle fissate dal Parlamento e destinate ad operare solo per i rispettivi iscritti»¹⁵.

Tuttavia, non si può trascurare che, proprio in ragione dell'affermato pluralismo sindacale, non possa essere rimossa la preoccupazione per i modi di composizione delle relazioni confezionate nell'accordo quadro, quando i risultati raggiunti non siano in grado di rovesciare i rapporti di forza (recte: di dipendenza economica) in campo, attesa la mancanza di sanzioni per quelle formazioni che dichiaratamente falliscono l'obiettivo.

Rispetto allo sviluppo della prassi resta, dunque,

(¹²) Sul punto, v. I. Canfora, *La cessione dei produttori tramite le organizzazioni di produttori*, in *Trattato di diritto alimentare italiano e dell'Unione europea* a cura di P. Borghi, I. Canfora A. Di Lauro e L. Russo, Milano, 2021, 152.

(¹³) Sul punto v. A. Jannarelli, *Relazione tra accordi collettivi ed accordi individuali*, in *Dopo il Convegno sull'art. 45 della legge n. 203/1982. Gli accordi collettivi*. Atti del Convegno di Firenze 14-15 giugno 1991 a cura di E. Casadei e A. Germanò, Milano, 1992, 39 e seg.

(¹⁴) Oltre a E. Romagnoli, *Relazione introduttiva*, in *Autonomia privata assistita e autonoma collettiva nei contratti agrari. Art. 45 legge 3 maggio 1982, n. 203*. Atti del Convegno di Firenze 14-15 giugno 1991 a cura di E. Casadei e A. Germanò, Milano, 1992, 19 si veda L. Francario, *Tipizzazione e deroga nella legge sui contratti agrari (art. 27 e 58, l. 3 maggio 1982, n. 203)*, ivi, 65.R. Saija e A. Tommasini, Napoli, 2013, 90.

(¹⁵) Si rinvia ancora a A. Jannarelli, *Relazione tra accordi collettivi ed accordi individuali*, in *Dopo il Convegno sull'art. 45 della legge n. 203/1982. Gli accordi collettivi*. cit., 53.

scoperto il tema della razionalità della composizione raggiunta, mettendo in discussione il ruolo che alcune formazioni sociali (anche se rappresentative) possono avere nel funzionamento del mercato.

Tanto più che l'accordo quadro non risponde ad una mera istanza arbitrale rispetto alle attese dei soggetti aderenti di cui occorre assicurarsi il lascito del consenso, al riparo di una eventuale e rovinosa cedevolezza nell'adesione, ma persegue l'interesse superiore di decidere le condizioni della cessione, con una rideterminazione dei confini consentiti all'autonomia individuale, facendo valere la possibilità di svincolarsi da posizioni di forza imposte dalla logica mercantile.

Se si assume conveniente che tali organizzazioni possono rivestire un ruolo di cerniera tra processo economico e pubblica regolazione, sembra giustificabile cavalcare, così, gli esiti rivolti alla correzione di un assetto destinato ad emancipare, oltre la garanzia del minimo, la condizione di debolezza contrattuale del fornitore. Si dovrà fare i conti con la necessità di adeguarsi alle spinte del reale, nel senso che la posizione di dipendenza economica da esse rivestita discende dalle imponderabili specificità di ogni filiera e non trova sempre temperamento in uno schema conoscitivo dato, ma indubbiamente l'agire rappresentativo esula dal farsi interprete di un disegno divergente di politica economica.

Del resto, il terreno sul quale il legislatore ha inteso collocare la reazione nei confronti di condotte sleali non riguarda l'ambito della tutela individuale (invalidatoria o risarcitoria), quanto la tutela dell'interesse al corretto svolgimento della concorrenza per consentire al mercato di funzionare.

Ed è su questo piano che occorre collocare l'alternativa opposta dall'intervento sindacale contro l'affermazione di iniqui meccanismi di accumula-

zione che si realizzano ai vari livelli delle filiere agro-alimentari.

5.– *Trasformazioni socio-economiche, crisi dell'individualismo e rappresentanza dell'interesse comune*

Alla base di questa impostazione si rintraccia il rigetto della concezione economica di stampo liberista e del suo corollario – pietra miliare nella definizione del contratto¹⁶ – di astratta uguaglianza formale tra le parti capaci razionalmente di massimizzare il proprio tornaconto individuale.

Le aspettative dell'agricoltore e, più in generale, del fornitore sembrano arrestarsi alla soglia della *fabbrica* e, con maggior frequenza, del negozio dove sono immessi al consumo i prodotti con destinazione alimentare sulla base di condizioni imposte dalla supremazia della parte forte della filiera in quanto avvantaggiate, nel sopperire a carenze informative se non di logistica, dall'accesso diretto al mercato¹⁷.

In questa prospettiva, trova spiegazione l'intervento legislativo in materia che tiene conto dei rapporti reali che dominano il quotidiano svolgersi del processo produttivo, da un lato, predisponendo un testo completo e articolato di precisi vincoli giuridici per l'acquirente, dall'altro lato, spostando l'attenzione dell'autonomia individuale a quella collettiva per offrire al fornitore una prospettiva di crescita economica.

Si vuol dire che l'iniziativa sindacale anche quando si svolga sul piano, per altro, limitato dell'inserzione di singole clausole nella trama del contratto, compia un passo ulteriore nella rappresentazione degli interessi a livello territoriale e di categoria. Né si torna indietro – come precedentemente ho ricordato – riproponendo la soluzione al problema

(¹⁶) La citazione è di E. Navarretta, *L'evoluzione dell'autonomia contrattuale fra ideologia e principi*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* (43). *Autonomia. Unità e pluralità nel sapere giuridico fra Otto e Novecento*, Tomo I, Milano, 2014, 592. Si rinvia, inoltre, a G. Alpa, *Le «autonomie contrattuali» tra mercato e persone*, in *La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà*, a cura di G. Alpa e V. Roppo, Roma-Bari, 2015, 213.

(¹⁷) In argomento, si rinvia a M. Goldoni, *Le regole di filiera e il mercato*, in *Riv. dir. agr.*, 2020, I, 867.

legato al pluralismo delle organizzazioni che partecipano all'attuazione dei compiti previsti dall'art. 45 l. cit., se non altro perché non sono riconosciute scelte peggiorative rispetto alla tipizzazione operata dall'elenco delle pratiche commerciali sleali¹⁸.

Va, però, ribadito che lo spostamento sul piano dell'autonomia collettiva di clausole il più possibile rispettose delle differenze della situazione socio-economica alla base della filiera, convince della necessità di assegnare all'autorità competente poteri di verificare, nel merito, quella prerogativa ritagliata (e non delegata) dalla legge di *plasmare* la politica economica.

E, non può sorprendere che l'aggiustamento di rotta sia dovuto alla definitiva acquisizione della variante agricola di quel modello mercatista, che offre all'autonomia collettiva una ampia funzione costruttiva per regolare le condizioni dello scambio, assecondando i cambiamenti nella realtà economica senza abbandonare un'impronta solidaristica.

6.– Oltre lo Stato interventista: ordine economico e contributo delle organizzazioni professionali

Rispetto ad una frettolosa rassegnazione circa l'irrelevanza dei problemi posti dalla produzione di alimenti e dalla perdita di specifiche soluzioni applicabili, l'affidamento di una competenza regolativa alle organizzazioni professionali, costituisce un sostanziale correttivo, a partire dalle misure di calcolo dei prezzi, delle relazioni che intervengono specialmente tra produttori di materie prime e gli altri operatori collocati lungo la filiera di trasformazione e distribuzione.

La percezione del ruolo delle formazioni sociali contribuisce, così, a spingere – nelle parole di Antonio Jannarelli¹⁹ – «l'adozione di un modello

regolativo sui generis che leghi in termini virtuosi i processi produttivi agricoli di base e la distribuzione degli alimenti finali tra i consumatori».

Certo è, che l'asse attorno a cui aggregare gli elementi di costruzione giuridica della fornitura non è più configurato ad opera dell'autonomia privata, bensì dalla disciplina introdotta imperativamente, mentre il residuo confronto con le esigenze variamente espresse dalla gestione dei rapporti di filiera viene affidato all'iniziativa progettuale di forme collettive di rappresentanza.

E hanno capacità esclusiva a stipulare le formazioni più rappresentative, perché la realtà diseguale di quei rapporti non possa imporre soluzioni inadeguate sul piano sociale né tanto meno un ritorno ad un impianto particolaristico di sistemazione degli interessi di categoria.

La libertà di autodisciplina delle organizzazioni professionali non concerne, pertanto, qualsiasi elemento dello scambio, ma converge sull'obiettivo di evitare discriminazioni, una volta perimetrato in termini cogenti il campo di ciò che debba intendersi per abuso, in modo da cogliere le opportunità del mercato al riparo dell'isolamento del singolo.

Ancora una volta, l'analisi della prassi potrà rivelarsi un prezioso punto di osservazione attraverso cui scorgere la prevalenza di una tendenza ad appagarsi delle soluzioni di stampo legislativo ovvero capace di tracciare un percorso progressivo verso un impianto intersindacale del contratto integrativo dello schema di stampo individualistico.

Suscita, tuttavia, un maggior interesse ricavare dalla estensione del ruolo delle formazioni sociali la traccia di un filo argomentativo che ci riporta alla crisi segnalata del liberismo, con un collegamento – se si vuole – all'idea di diritto sociale, che marca l'elaborazione dei temi del pluralismo giuridico sullo scorcio della seconda guerra mondiale,

⁽¹⁸⁾ In argomento v. A. Jannarelli, *Contributo allo studio dell'art. 45 della legge n. 203 del 1982*, in *Giur. agr. it.*, 1990, 199 e seg. non che *Id.*, *Intervento*, in *Autonomia privata assistita e autonomia collettiva nei contratti agrari. Art. 45 legge 3 maggio 1982, n. 203*. Atti, cit., 250.

⁽¹⁹⁾ Così l'A., *Il mercato agro-alimentare europeo*, in *Cibo e diritto. Una prospettiva comparata*. Atti del XXV Colloquio biennale Associazione italiana di diritto comparato, Parma 23-25 maggio 2019, vol. I, a cura di L. Scaffardi e V. Zeno-Zencovich, Roma, 2020, 272.

portando ad «ampliare notevolmente la sfera dell'esperienza giuridica»²⁰.

Germinerà in seguito, nella dinamica dello sviluppo della società contemporanea, quel seme che era già stato raccolto dalla nostra migliore dottrina, in sede di riforma dei contratti agrari, con riguardo a: «il crescente peso delle categorie e degli interessi di categoria a fronte di un interesse generale sempre meno identificabile; la conseguente immagine di una corporativizzazione della nostra società; la stessa registrazione di un passaggio, nell'ambito dell'autonomia privata, dalle autonomie individuali alle autonomie collettive»²¹.

7.– Progettazione sindacale post-corporativa: un modello possibile

Lo sfondo per cogliere le esposte considerazioni è dato dal contesto in cui ci muoviamo dove la decostruzione dell'*individuo insulare*, astratto e separato dalle formazioni sociali, sopra tutto, quando sia titolare di interessi economici da bilanciare sul terreno degli scambi risulta irrimediabilmente perduta²².

Se si considera il rapporto tra ordine dei privati e intervento da parte dei pubblici poteri, nella cultura giuridica del primo Novecento, è agevole cogliere la maturazione verso una provvisoria sostituzione delle soluzioni affermate in base alle scelte dell'autonomia privata, così da contenere le *passeggere anomalie del sociale*²³. Lo Stato scende in campo per mettere le parti in condizioni di competere ad armi uguali, se bene la sola lotta giusta sia apparsa quella offerta dalla stabilità dei

comportamenti fissata dalle regole del contratto. Questo è da intendere come la risultante «di un conflitto e il più forte vi imprime una impronta propria prevalente. È giusto? Sarà anche poco equo, anzi spesso lo è: ma se le parti lo hanno accettato come è possibile disfare quello che non è se non il logico risultato dell'odierno naturale, spontaneo assetto economico, sociale?»²⁴.

Non è dato indugiare sul peso di una tradizione di pensiero, dal quale si libererà di lì a poco (per prima) la vicenda della giuslavoristica, se non per evidenziare, dietro alle crescenti limitazioni del diritto degli individui imposte dall'intervento autoritario dello Stato, la emarginazione degli organismi collettivi la cui progressiva proiezione viene ridotta al modello ordinato e mitizzato – serio e quieto per usare le parole di Francesco Carnelutti²⁵ – del contratto di diritto comune.

Il riconoscimento del pluralismo giuridico e la formazione di regole affidata alla dimensione collettiva cominciano a dare, solo in seguito, visibilità e risposte ad istanze sociali, procedendo all'integrazione del contenuto dei rapporti in base a risultati allocativi ritenuti preferibili rispetto ad un assetto spontaneamente realizzato. E, sul terreno della disciplina delle pratiche commerciali sleali, la visione aperta dell'intervento sindacale si fa interprete, oggi, della spinta a superare la curvatura economicistica del mercato concorrenziale al fine di rimuovere i fallimenti e i conflitti più evidenti del suo funzionamento.

La visione contrattualistica, isolata a livello della volontà individuale, cede a fronte della possibilità di disegnare un regolamento destinato a cogliere il punto di incontro e di equilibrio su un program-

(²⁰) La citazione di G. Gurvitch, *L'expérience juridique et la philosophie pluraliste du droit*. Paris, 1935, 152 è tratta dal contributo di C. M. Herrera, *Pluralismo giuridico, diritto sociale, politica. Sul progetto di Georges Gurvitch*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno ed esperienze* (50), Tomo I, Milano, 2021, 288.

(²¹) La citazione di V. Roppo, *Il controllo sugli atti di autonomia privata*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1985, 491 si deve a M. Goldoni, *Autonomia privata limitata e autonomia privata assistita in materia di contratti agrari*, in *Autonomia privata assistita e autonomia collettiva nei contratti agrari. Art. 45 legge 3 maggio 1982*, n. 203. Atti, cit., 95.

(²²) Il rinvio è a P. Grossi, *Mitologie giuridiche della modernità*, Milano, 2007, 15.

(²³) Si segue una meditata riflessione sulle origini del diritto del lavoro di G. Cazzetta, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, Milano, 2007, 155 e seg.

(²⁴) Così L. Barassi, *Consuetudine e contratto di lavoro*, in *Riv. dir. comm.*, 1912, 590.

(²⁵) Il rinvio è all'A., *Le nuove forme dell'intervento dello Stato nei conflitti collettivi di lavoro*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1911, 5, 413.

ma molto distante da quello scandito dalla *parità delle armi*.

Non viene, tuttavia, recepita alcuna istanza di conciliazione degli opposti interessi di acquirenti e fornitori né imposta alcuna subordinazione giuridicamente obbligatoria degli interessi particolari organizzati nella filiera agro-alimentare ad un superiore interesse, se bene – sia consentito insistere – un tanto di *corporativismo* sia innegabile nella presenza delle formazioni sociali investite della funzione di risolvere le relazioni secondo un ordinato e pacifico sviluppo, sanando l'estraneità ai dati oggettivi della dinamica economica senza alcun alleggerimento degli equilibri.

Si legge il primato delle associazioni, sia pure in un ambito vincolato, che richiama i bisogni di solidarietà e difesa sociale emergenti sul finire del XIX secolo, riflessi nei contenuti delle encicliche sociali²⁶ e, poi, riproposti nell'ordinamento costituzionale ai fini del superamento di disuguaglianze. Allora, il richiamo agli strumenti di autotutela collettiva era rivolto a promuovere attraverso la *stabilità della mutua collaborazione* una nuova coscienza sociale del lavoro²⁷, oggi, il *punto di contatto* tra le parti rappresentato dall'accordo quadro è chiamato ad abilitare il ritorno a soluzioni negoziali eccedenti il monopolio della legge, ma raggiunte con la consapevolezza di una visione non condizionata da interessi essenzialmente individualistici, bensì proposte in ragione degli effetti aggregati che si generano sui meccanismi di filiera.

Lo sguardo sulla *dorsale* diritto-economia – che il tema appena lambito dalle presenti note porta ad intravedere – ci restituisce, così, l'immagine di un incessante fluire delle trasformazioni e di una continua evoluzione di concetti chiave. Un'investitura funzionale ad una posizione tutoria della categoria che torna a sopperire alle naturali

disuguaglianze del singolo fornitore nella catena di posizioni di scambio: ad esempio, in base all'art. 9, comma 2 del d.lgs. citato, attraverso l'ulteriore compito assegnato alle formazioni sociali di denunciarne la veste eventuale di parte che sia *vittima* di pratiche commerciali vietate ed esposta, in quanto tale, a ritorsioni.

Dopo il vento neo-liberale, la legittimità della regola contrattuale spinge a varcare la soglia della mera volontà individuale e a trovare sponda nella diversa forza progettuale dell'iniziativa sindacale che si realizza anche in termini di marketing, potendo contare, nella presentazione dei prodotti, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. citato, sulla menzione aggiuntiva *Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali*, in grado di convogliare la scelta di potenziali acquirenti sulla correttezza della cessione, promuovendo la reputazione dei propri iscritti sul mercato.

In questa affrettata ricostruzione del modello dell'autonomia contrattuale capace di rimettere in discussione il monopolio statale della disciplina e di esprimere, in una variegata articolazione, l'esistenza di una pluralità di assetti di filiera, si può, forse, affidare ad un'incisiva annotazione di Bernardo Sordi la conferma di un orientamento: «il moto perpetuo della costituzione economica, sospinto dalla irreversibile globalizzazione degli spazi economici e reso più tagliente dai nuovi modelli competitivi di regolazione, non ci ha dunque riportato al lontano e idealizzato passato della mano invisibile e neppure ci ha spinto a un ritorno verso una rifondata società del diritto privato»²⁸.

Così, nell'intersezione tra pubblico e privato, il giurista agrario può trovare un'ulteriore occasione per mostrarsi a proprio agio in vista della sistemazione dei materiali di diversa valenza precettiva destinati ad accumularsi nella realtà.

⁽²⁶⁾ Cfr. W. Cesarini Sforza, voce *Corporativismo*, in *Enc. dir.*, vol. X, 1962, 666.

⁽²⁷⁾ Il rinvio è alla citata ricostruzione proposta da G. Cazzetta, *Scienza giuridica e trasformazioni sociali. Diritto e lavoro in Italia tra Otto e Novecento*, cit., spec. 238 e seg.

⁽²⁸⁾ Così l'A., *Diritto pubblico e diritto privato. Una genealogia storica*, Bologna, 2020, 224.

ABSTRACT

Il contributo si sofferma sul ruolo delle organizzazioni professionali diretto alla ricerca di soluzioni per il migliore funzionamento della filiera agroalimentare a seguito dell'intervento legislativo che ha proposto una lista di pratiche commerciali sleali lasciando tuttavia un margine per fornire soluzioni specialmente articolate e definite attraverso le maglie del controllo sindacale.

Sembra configurarsi una terza dimensione nella composizione delle relazioni di filiera, che conduce anche ad evidenziare gli elementi che differenziano l'operatività prestata dalle stesse organizzazioni sul piano della deroga in materia di contratti agrari. Più in generale, una progettazione sindacale post corporativa costringe ad interrogarsi sulle trasformazioni socioeconomiche e sulla rappresentanza di interessi aggregati ai fini del corretto funzionamento del mercato.

Uno sguardo sulla dorsale diritto-economica che solo lo sviluppo della prassi potrà, tuttavia, disegnare in termini più precisi lasciando sullo sfondo una ineliminabile impronta solidaristica.

The contribution dwells on the role of the professional organisations looking for solutions for the better functioning of the agro-food chain due to the legislative intervention that proposed a list of unfair commercial practices while leaving a margin to provide especially articulated and defined solutions through the meshes of trade union control.

A third dimension seems to take shape in the composition of supply chain relations, which also leads to highlight the elements that differentiate the operations carried out by the same organisations in terms of derogation in agricultural contracts. More generally, a post-corporate trade union design forces us to question socio-economic transformations and the representation of aggregate interests for the proper functioning of the market. A look at the law-economic side that only the development of practice, however, will be able to draw in more accurate terms, leaving in the background an ineradicable imprint of solidarity.